



Verbale di Assemblea straordinaria

In data 23.10.2020 alle ore 21:00, si è riunita presso la sede sociale sita in

Decollatura Via Piano delle Rose, l'Assemblea straordinaria

dell'Associazione di Protezione Civile "N.E.R.S. Nucleo Emergenze

Reventino Savuto", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto per adeguamento Riforma del Terzo Settore;

2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente

dell'Associazione, Signor Tonino Vescio e constata la presenza di n. 28 soci

aventi diritto al voto su n. 37 soci iscritti all'Associazione. Il Presidente

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita nel rispetto dello

statuto, ai sensi dell'art. 11 e per quanto concerne le norme di sicurezza

COVID 19, garantendo all'interno della sala riunioni uno spazio adeguato e

sanificato ed un distanziamento sociale di almeno un metro tra i soci presenti,

muniti a loro volto dei dispositivi di protezione individuale e chiama a fungere

da segretario verbalizzante della seduta il Signor Danilo Notaro.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per

illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al

fine di allinearsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario

procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove

disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore disciplinata dal Decreto

legislativo 117 del 2017 d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo

settore".

Il Presidente fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è stata prorogata come da Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" e la modifica entro tale termine è fondamentale per l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

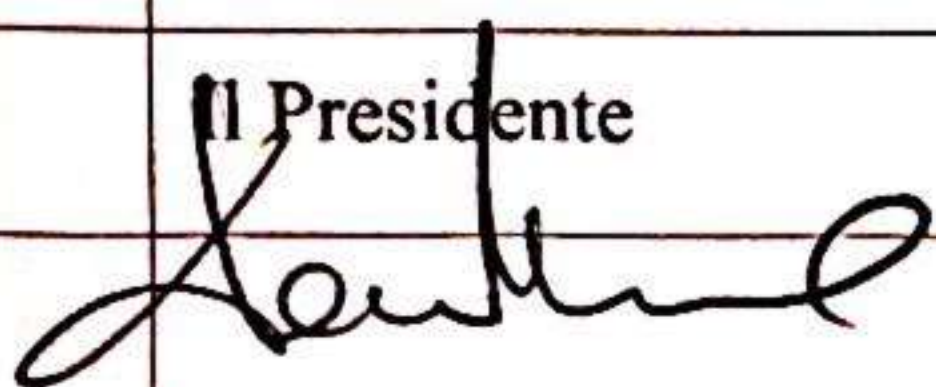
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:10.

Il Presidente



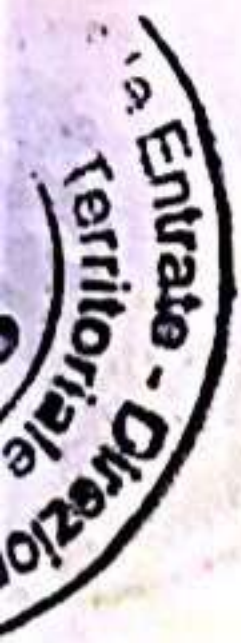
Il Segretario



REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 28 OTT 2020
N. 882 serie 3 esente Euro
ESENTE



IL FUNZIONARIO
ROSARIO CANDIDO



STATUTO

Modificazione e Adeguamento alla Riforma del Terzo Settore

Associazione di Protezione Civile

"N.E.R.S. - NUCLEO EMERGENZE REVENTINO SAVUTO ODV"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ART. 1

Con il presente atto si adegua e si modifica lo statuto dell'Associazione di Protezione Civile "N.E.R.S.- Nucleo Emergenze Reventino Savuto ODV" ai sensi del d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

La sede legale e amministrativa dell'associazione sarà corrente in 88041 Decollatura (Cz) alla Via Piano delle Rose.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.¹

ART. 2

L'Associazione non ha limiti di durata, non ha fine di lucro ed è assolutamente apolitica, restando estranea a qualsiasi partito, movimento od organizzazione politica.

ART. 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate ai sensi dell'Art. 32 c. 1 D.Lgs 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018.

Per il raggiungimento delle predette finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y del d.lgs 117/2017, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) di prestare a mezzo dei propri associati, attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità e prevalentemente sul territorio regionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di protezione civile dai competenti organi statali;

b) di mantenere i collegamenti e collaborare con i Ministeri, le Autorità e gli Enti territoriali, nonché con le istituzioni nazionali che si occupano di volontariato civile;

c) di divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno corsi di addestramento dei soci soccorritori; di collaborare con le autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile.²

¹ Art. 1 modificato dal vecchio testo che si trascrive: Con il presente Statuto è costituita l'Associazione di Protezione Civile "N.E.R.S. - Nucleo Emergenze Reventino Savuto". La sede legale e amministrativa dell'associazione sarà corrente in 88041 Decollatura (Cz) alla Via Piano delle Rose 64. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

² Art. 3 modificato dal vecchio testo che si trascrive: Gli scopi dell'Associazione sono: a) di prestare a mezzo dei propri associati, attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità e prevalentemente sul territorio regionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di protezione civile dai competenti organi statali; b) di mantenere i collegamenti e collaborare con i Ministeri, le Autorità e gli Enti territoriali, nonché con le istituzioni nazionali che si occupano di volontariato civile; c) di divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli

SOCI

ART. 4

L'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani, di qualsiasi classe sociale, con pieno godimento dei diritti civili.

L'iscrizione implica l'accettazione e l'osservanza del presente statuto e del Regolamento interno e comportamentale.³

L'Associazione costituita dai soci fondatori, comprende soci soccorritori, soci collaboratori, soci sostenitori e soci onorari.

I soci soccorritori devono essere maggiorenni, in possesso dei requisiti psicofisici occorrenti per le esigenze dei servizi di soccorso ed assistenziali ed impegnarsi, nell'interesse della comunità, a prestare volontariamente, senza scopo di lucro, la loro opera di previsione, prevenzione e/o soccorso in materia di pubblica calamità.

I soci soccorritori non hanno diritto ad alcun rimborso per la propria prestazione, tuttavia è a loro riconosciuta da parte dell'Associazione la dotazione dei dispositivi di protezione personale, la tenuta dei corsi di aggiornamento o specializzazione e il versamento dell'assicurazione personale per gli infortuni.

I soci collaboratori sono coloro che prestano sistematicamente la loro opera nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi definiti nel presente statuto, senza tuttavia impegnarsi direttamente in opera di soccorso.

Appartengono a questa categoria tutti coloro che svolgono nell'Associazione attività didattica, di ricerca, di studio, di assistenza tecnica e simili.

In caso di pubblica calamità a questi soci può essere richiesto di collaborare alle operazioni di soccorso, sia pure nell'ambito della propria provincia, fornendo consulenza assistenza, ascolto radio od interessandosi per il reperimento di materiali.

Anche i soci collaboratori non hanno diritto ad alcun compenso.

Sono soci sostenitori quelli che forniscono fondi a favore dell'Associazione sia con il pagamento delle quote associative, sia a mezzo di quelle ulteriori facoltative che riterranno di effettuare.

I soci sostenitori possono essere persone fisiche, enti, persone giuridiche.

Sono soci onorari le personalità sia italiane sia straniere, che si rendano benemerite dell'Associazione: essi sono nominati, su proposta di uno o più soci soccorritori, collaboratori o sostenitori, dall'assemblea.

Il socio aderente viene ammesso nel sodalizio previa domanda accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

L'adesione viene esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibera o nega l'iscrizione.

L'avvenuta o la mancata accettazione dell'iscrizione sarà comunicata direttamente agli interessati con le relative motivazioni.

L'avvenuta accettazione comporta da parte dell'associato il versamento immediato della quota d'iscrizione.

individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno corsi di addestramento dei soci soccorritori; di collaborare con le autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile.

³ Cpv. modificato dal vecchio testo che si trascrive: L'iscrizione implica l'accettazione e l'osservanza del presente statuto

L'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da farsi nei termini e con le modalità previste dall'art. 5.

ART.5

Il socio che occupa cariche di rilievo e di responsabilità e che intende recedere dagli impegni assunti è tenuto a darne notifica mediante lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo con due mesi di anticipo.

L'aderente che non versa la quota associativa nei termini indicati decade automaticamente dalla propria qualità di socio e verrà eliminato dall'Associazione.⁴

ORGANI SOCIALI

ART. 6

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8

L'assemblea deve:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

⁴ Art. 5 modificato dal vecchio testo che si trascrive: Il socio che intende recedere dagli impegni assunti è tenuto a darne notifica mediante lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo con due mesi di anticipo. In assenza di tale comunicazione l'impegno si intende confermato ed il socio è tenuto al versamento della quota annuale. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.⁵

ART. 9

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 10

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i soci non hanno diritto di voto.

ART. 11

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

Il consiglio direttivo è formato da 4 componenti più il Presidente.

I componenti sono eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, o dalle eventuali organizzazioni di volontariato associate ai sensi dell'art. 34 comma 1 D.Lgs 117/2017, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. E' possibile l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza con skype, whatsapp, meet ecc.) dando anche l'opportunità di esprimere il voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del membro del direttivo che partecipa e vota. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente

⁵ Art. 8 modificato dal vecchio testo che si trascrive: L'assemblea deve: approvare il conto consuntivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo redige, integra e rettifica il Regolamento Operativo e Comportamentale quale atto interno di organizzazione operativa; redige e custodisce i libri sociali, dando la possibilità ad ogni aderente che ne faccia preventiva richiesta il diritto ad esaminarli.

Stabilisce, altresì, la quota associativa annuale.

Il presidente è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione ai sensi dell'art. 34 comma 2 D.L.gs 117/2017.⁶

ART. 13

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica 6 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o gravi malattie fisiche e mentali che ne compromettono le capacità.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e la nomina può essere impugnata dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice.

Sull'impugnazione decide il Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina il Responsabile Operativo Emergenze (c.d. ROE) con compiti disposti dal regolamento operativo e la durata della carica segue quella della presidenza.⁷

ART. 14

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previsti dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone,

⁶ Art. 12 modificato dal vecchio testo che si trascrive: Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da 4 componenti più il Presidente. I componenti sono eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

⁷ Cpv Integrato

anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione ai sensi dell'art. 34 comma 2 D.L.gs 117/2017.⁸

ART. 15

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo;

in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.⁹

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

ART. 16

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;

⁸ (art. aggiunto al nuovo testo)

⁹ (art. aggiunto al nuovo testo)

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.¹⁰

ART. 17

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione potrà liberamente utilizzare in rapporto di comodato gratuito mezzi e materiale forniti dagli enti locali con i quali collaborano.

I contratti di comodato sono conclusi e sottoscritti dal Presidente non necessitando di spostamenti di beni finanziari e decisioni amministrative.¹¹

ART. 18

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.¹²

ART. 19

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.¹³

ART. 20

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.¹⁴

ART. 21

L'Associazione può avvalersi di propri lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo e occasionale o di altra natura esclusivamente nei limiti

¹⁰ (già art. 14 del testo modificato)

¹¹ (già art. 15 del testo modificato)

¹² (già art. 16 del testo modificato)

¹³ (cpv integrato, dalla precedente formulazione dell'art. 17 del testo modificato)

¹⁴ (già art. 18 del testo modificato)

necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Ad ogni modo la retribuzione per le dette assunzioni verrà disposto in relazione alla tipologia e alle modalità del lavoro dispensato.¹⁵

ART. 22

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi all'articolo 18 comma 1-2-3 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.¹⁶

ART. 23

L'associazione risponde, nei limiti delle proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.¹⁷

ART. 24

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.¹⁸

ART. 25

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.¹⁹

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Gli associati aderiscono di fatto alle norme disciplinate anche dal regolamento operativo e comportamentale, ne prendono visione all'atto dell'iscrizione e lo sottoscrivono unitamente al modello di richiesta.

Il Regolamento Operativo e Comportamentale dispone le attività operative e i ruoli degli associati, nonché le responsabilità e i comportamenti da tenere durante le attività dell'associazione.

Il detto regolamento, in originale, è depositato presso la segreteria e ogni associato ne può prendere visione e richiederne copia al segretario.²⁰

¹⁵ già art. 19 del testo modificato di seguito trascritto: L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

¹⁶ già art. 20 del testo modificato di seguito trascritto: Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91

¹⁷ già art. 21 del testo modificato

¹⁸ già art. 22 del testo modificato

¹⁹ già art. 23 del testo modificato

²⁰ già art. 24 del testo modificato che di seguito si trascrive: Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 27

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. Per le controversie interpretative o per la stipula di convenzioni l'Associazione potrà rivolgersi ad uno studio legale convenzionato.

Il Foro di competenza per dirimere le controversie è quello del Tribunale di Lamezia Terme.²¹

ART. 28

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ovvero alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile²².



²¹ cpv integrato, dalla precedente formulazione dell'art. 25 del testo modificato

²² già art. 26 del testo modificato che di seguito si trascrive: Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.